

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 18 APRILE 1975

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Marcora ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Abis.

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura » (1947-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Zugno, illustra ampiamente gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento. All'articolo 1 sono stati ritoccati, in diminuzione rispetto al testo votato dal Senato, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli per i mutui di miglioramento fondiario, sopprimendo ogni riferimento alle operazioni di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice; tali tassi sono stati fissati al 5 per cento nella generalità dei casi e al 3,50 per cento per le aziende agricole operanti nel Mezzogiorno. Il tasso agevolato è determinato poi nel 3,50 per cento per i mutui di miglioramento effettuati a valere sui fondi

di anticipazione dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici, con esclusione delle operazioni poste in essere sul fondo di rotazione istituito con la legge 26 maggio 1965, n. 590; il tasso agevolato è fissato altresì al 3 per cento per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrici assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi o erogati con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590.

Sempre all'articolo 1 — chiarisce ancora il relatore — con un comma aggiuntivo viene precisato che l'aumento di tutti i tassi agevolati non si applica ai mutui per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo siano già stati stipulati contratti condizionati o concessi i prescritti nulla-osta e le autorizzazioni o siano stati emessi decreti di impegno: a tali mutui si applicano i tassi di interesse indicati nei citati documenti; si stabilisce altresì che qualunque convenzione stipulata successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, in contrasto con tali previsioni, è inefficace.

All'articolo 2 sono stati poi ritoccati i limiti massimi dei tassi agevolati a carico dei beneficiari fissandoli, rispettivamente, al 5 per cento per le operazioni di credito di miglioramento e al 7 per cento per quelle di esercizio.

Infine, alla legge di conversione è stato aggiunto un articolo 3 con il quale si precisa che l'aumento dei tassi agevolati di interesse si applica a decorrere dal 26 febbraio 1975.

Il relatore Zugno, nel giudicare sostanzialmente positive le modifiche introdotte dalla Camera, invita la Commissione ad esprimere su di esse parere favorevole.

Il senatore Borsari, aprendo la discussione generale, osserva che il Gruppo comunista giudica tuttora sostanzialmente inadeguati gli stanziamenti previsti, auspicando pertanto un loro cospicuo incremento.

Il senatore Pistolese afferma che per una soluzione radicale del problema dei tassi agevolati in agricoltura dovremmo recepire nel nostro ordinamento il sistema attualmente vigente in Francia in base al quale la differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato a carico del beneficiario è automaticamente e interamente assunta dallo Stato.

Agli intervenuti replica il ministro Marco-
ra. Egli, nel dare ragione delle considerazioni che hanno spinto la Camera a recepire quegli orientamenti già emersi nel corso della discussione al Senato e formalizzati in un preciso ordine del giorno, afferma che si è essenzialmente tenuto conto delle modifiche intervenute sul mercato dei capitali.

Al senatore Pistolese l'oratore fa osservare che precisi obblighi di carattere costituzionale impongono la definizione preventiva dell'ammontare della spesa e quindi non rendono possibile il recepimento del meccanismo vigente in Francia.

Dopo aver rilevato che il provvedimento all'esame attiverà un volume aggiuntivo di credito di circa 850 miliardi, l'oratore sottolinea che esso va considerato come un primo intervento di emergenza a cui faranno seguito altri stanziamenti, per un ammontare di circa 150 miliardi, destinati al completamento di tutte quelle opere già in fase avanzata di ultimazione.

Infine, il Ministro, pur non presentando per il momento, in ragione dei ristretti margini di tempo esistenti per la conversione,

una formale proposta di modifica, esprime vivissime riserve per l'emendamento introdotto al primo comma dell'articolo 2, che prevede il parere della Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), per la modifica della misura dei tassi agevolati: si tratta di una disposizione incongrua che creerà unicamente inutili lungaggini nelle procedure.

Infine la Commissione conferisce al senatore Zugno il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulle modifiche introdotte dalla Camera, autorizzandolo altresì a chiedere di effettuare la relazione oralmente ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 12,40.

AGRICOLTURA (9^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 18 APRILE 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Buccini, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura » (1947-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (alla 6^a Commissione).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19